

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

CAMB/2017/72 del 12 ottobre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti. Disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti.

Il Presidente F.to Tiziano Tagliani



CAMB/2017/72

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 10.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0006243 del 11/10/2017.

Sono presenti i Sig.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	ВО	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti. Disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., convertito dalla 1. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- 1'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i. recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.;
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



visti in particolare:

- l'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015 e recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, che ha inserito il seguente comma 654-bis all'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147:
 - "654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).";
- l'art. 7 comma 5, lettere b) e c) della LR n. 23/2011, secondo cui la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, sentiti i Consigli Locali;

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio d'ambito n. 51 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto la definizione del percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2018 e anni seguenti;
- la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2017/46 del 13/07/2017 con la quale è stato previsto che:
 - le attività patrimoniali, costituite da crediti verso l'utenza, sia nella parte esigibile che in quella non esigibile, afferiscono alla gestione finanziaria e non a quella industriale e, pertanto, non sono funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e non sono oggetto di subentro da parte del gestore entrante;
 - ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, i crediti inesigibili saranno periodicamente imputati nella pianificazione finanziaria annuale da parte dell'Agenzia, alla quale compete la determinazione della somma avendo cura di determinare l'importo annuale da attribuire al PEF, sulla base di criteri oggettivi e fondati che saranno determinati con successivo e separato atto deliberativo;
- la determinazione n. 91/2017 avente ad oggetto la collaborazione con la Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST), Unità Organizzativa Funzionale del Centro di Ricerca e Formazione sul settore pubblico (CRIFSP) che costituisce un'articolazione organizzativa dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per attività di ricerca scientifica in aree di interesse reciproco nel settore dei rifiuti urbani ed in particolare per l'individuazione di criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani in relazione ai crediti inesigibili;

premesso che:

- l'Agenzia definisce il costo totale del servizio di cui ai Piani Economici Finanziari in applicazione del DPR 158/99 citato, anche in considerazione della rendicontazioni prodotte dai gestori;



- ai fini della predisposizione dei PEF succitati occorre considerare anche la previsione, contenuta al comma 654 bis dell'art. 1 della L 147/2013, inserito dall'art. 7 comma 9 del DL 78/2015, in base al quale, in particolare, i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale, la cui riscossione rientra nella competenza diretta dal gestore affidatario del servizio, concorrono alle tariffe in oggetto quale componente di costo;

considerato che:

- il gestore Hera S.p.A. ha presentato formale richiesto di *riconoscimento dei crediti* derivanti da morosità in applicazione dell'art 7 comma 9 del DL 78/2015;
- in merito a tale richiesta l'Agenzia ha intrapreso un confronto formale con la società succitata finalizzato a chiarire l'ammontare e la natura dei crediti che risultano non incassati dalla società alla scadenza dovuta;
- il comma 654-bis riportato non definisce le condizioni di inesigibilità specificamente rilevanti ai fini del riconoscimento in tariffa dei suddetti crediti inesigibili;
- nel vigente ordinamento sono presenti discipline civilistiche e fiscali che regolano le condizioni di inesigibilità per il riconoscimento di perdite su crediti che rispondono a finalità diverse da quella dell'identificazione dei "mancati ricavi" come componente di costo nella determinazione delle tariffe all'utenza a corrispettivo dell'erogazione di un servizio pubblico;
- i crediti considerati inesigibili rappresentano la mancata riscossione di somme determinate in base alla metodologia tariffaria vigente, già inserite in piani economici finanziari pregressi, a fronte dell'erogazione del servizio secondo gli standard qualiquantitativi richiesti;
- il riconoscimento ai fini tariffari delle somme di denaro in questione ("mancati ricavi") non riscosse dal Gestore ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015 comporta la loro copertura a carico della collettività con conseguente incremento della tariffa, anche nei confronti di una eventuale diversa platea contributiva rispetto a quella resasi morosa;

valutato dunque che:

- l'espressione "crediti inesigibili" nella materia *de qua* debba necessariamente essere interpretata e disciplinata autonomamente alla luce della *ratio* sottesa alla determinazione dei "mancati ricavi", indipendentemente da quella perseguita dalla normativa fiscale e contabile;
- la disciplina finalizzata all'individuazione ed al riconoscimento dei mancati ricavi debba essere definita nella primaria considerazione dell'interesse pubblico relativo all'erogazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi previsti e dei principi di efficienza ed economicità, con particolare attenzione a non imporre sulla collettività costi superiori a quanto strettamente necessario a garantire tali condizioni, nonché a tutelare



- tutti gli utenti del servizio in regola con i pagamenti (cd buoni pagatori) minimizzando gli oneri posti in capo ai medesimi;
- a tal fine, tale disciplina debba essere orientata a garantire che il gestore ponga in essere tutte le azioni idonee al recupero di crediti non pagati a scadenza, che tali azioni non si sostanzino in meri solleciti e che tanto scelte di opportunità gestionale, quanto l'eventuale inerzia o l'inefficiente utilizzo degli strumenti per la gestione del credito da parte del gestore non possano trovare ristoro in tariffa;

ritenuto pertanto, ai fini dell'individuazione e del riconoscimento dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti, di:

- riconoscere i crediti pregressi per il cui recupero il soggetto gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione;
- riconoscere i crediti pregressi riferiti a un soggetto nei confronti del quale sia stata avviata una procedura concorsuale di natura giudiziale;
- non riconoscere i crediti non riscossi alla scadenza e non recuperati per inerzia o per inefficiente utilizzo degli strumenti per la gestione del credito da parte del gestore o ancora per scelte di opportunità gestionale dello stesso;
- definire il momento di rilievo dell'inesigibilità ai fini del riconoscimento dei mancati ricavi ai sensi dei precedenti punti;
- definire la documentazione che il soggetto gestore deve produrre su richiesta dell'Agenzia ai fini del riconoscimento dei mancati ricavi ai sensi dei precedenti punti;
- predisporre ed approvare un documento, allegato al presente atto, contenente la disciplina per la determinazione dei "mancati ricavi", relativi ai crediti non incassati a scadenza, come componente di costo dei PEF del servizio rifiuti;
- prevedere l'obbligo del Gestore, nel caso di futuro incasso di somme inerenti a "mancati
 ricavi" riconosciuti in tariffa in base a quanto previsto dai punti precedenti, di darne
 comunicazione ufficiale all'Agenzia con cadenza semestrale per le attività di propria
 competenza;
- prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento delle somme di cui sopra inerenti a procedure concorsuali, l'obbligo del Gestore di trasmettere l'atto di avvenuto riconoscimento nei PEF al curatore fallimentare dandone formale conoscenza all'Agenzia;

dato atto che ai fini del riconoscimento dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti si terrà conto di eventuali importi già inseriti nei Piani Finanziari a titolo di accantonamento per rischi connessi a mancati ricavi relativi a crediti non riscossi;



dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

con la seguente votazione:

- favorevoli n. 6
- astenuti n. 1 (Azzali Romeo);

DELIBERA

- 1. richiamata la deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 46 del 13 luglio 2017, ai fini dell'individuazione e del riconoscimento dei "mancati ricavi" relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale, la cui riscossione rientra nella competenza diretta dal gestore affidatario del servizio, da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015:
 - a. di riconoscere come inesigibili i crediti non riscossi a scadenza per i quali l'ente gestore abbia infruttuosamente esperito tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito;
 - b. di riconoscere come inesigibili i crediti non riscossi a scadenza vantati nei confronti di un soggetto nei cui confronti sia stata avviata una procedura concorsuale;
 - c. di non riconoscere come inesigibili i crediti non riscossi alla scadenza e non recuperati per inerzia o per inefficiente utilizzo degli strumenti per la gestione del credito dal parte del gestore o ancora per scelte di opportunità gestionale dello stesso;
 - d. di definire il momento di rilievo dell'inesigibilità del credito secondo quanto precedentemente indicato ai fini del riconoscimento nei piani economici finanziari;
 - e. di definire la documentazione che il soggetto gestore deve produrre su richiesta dell'Agenzia a dimostrazione dell'effettivo esperimento delle procedure di cui alle precedenti lettere a. e b.;
- 2. di approvare pertanto l'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti;
- 3. di stabilire che ai fini del riconoscimento dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili come disciplinato nei punti precedenti si terrà conto di eventuali importi già



- inseriti nei Piani Finanziari a titolo di accantonamento per rischi connessi a mancati ricavi relativi a crediti non riscossi;
- 4. di prevedere, ai fini del riconoscimento delle somme di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 1, l'obbligo del Gestore, nel caso di un eventuale incasso di somme inerenti a "mancati ricavi" riconosciuti in tariffa, di darne comunicazione ufficiale all'Agenzia con cadenza semestrale per le attività di propria competenza;
- 5. di prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento delle somme di cui alla lettera b. del precedente punto 1, l'obbligo del Gestore di trasmettere l'atto di avvenuto riconoscimento nei PEF al curatore fallimentare dandone formale conoscenza all'Agenzia;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti ai fini dell'attuazione di quanto deliberato;
- 7. di divulgare quanto disposto nella presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia;



ALLEGATO A:

Disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti.

Fattispecie	Momento di rilievo dell'inesigibilità	Prova
Ingiunzione fiscale	Conclusione della procedura di esecuzione forzata successiva alla notifica dell'ingiunzione	Verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario da cui risulti la mancanza di beni da pignorare, l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore, la sua irreperibilità, ovvero, nel caso di pignoramento presso terzi, che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da pignorare
Procedure esecutive (decreto ingiuntivo)	Conclusione della procedura di esecuzione forzata successiva alla notifica del decreto e alla dichiarazione di esecutività se non contestuale	Verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario da cui risulti la mancanza di beni da pignorare, l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore, la sua irreperibilità, ovvero, nel caso di pignoramento presso terzi, che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da pignorare
Procedure concorsuali	Avvio della procedura concorsuale, la cui conditio sine qua non è lo stato di insolvenza (cronica e irreversibile impossibilità di adempiere ai propri debiti) del debitore	Sentenza dichiarativa del fallimento; provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Esito infruttuoso delle procedure giudiziali di recupero

La conclusione infruttuosa delle **procedure giudiziali di recupero**, ivi comprese quelle riservate alla riscossione dei tributi (**ingiunzione fiscale**) garantiscono l'oggettiva e attuale



impossibilità di soddisfare il credito inesatto.

L'inesigibilità infatti, si deve tradurre, ai fini della determinazione della tariffa, nell'impossibilità, oggettiva e dimostrata, per il debitore di adempiere al suo obbligo di pagamento.

<u>Prova:</u> Dell'infruttuosa conclusione del procedimento esecutivo è possibile dare prova allegando il verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario da cui risulti la mancanza di beni da pignorare, l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore, la sua irreperibilità, ovvero, nel caso di pignoramento presso terzi, che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da pignorare.

Esito infruttuoso delle procedure concorsuali

Perché si avvii una procedura concorsuale è necessario che il soggetto coinvolto versi in una condizione di insolvenza, cioè che la sua situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento dei crediti esposti. Già l'avvio, quindi, della procedura concorsuale vale a definire l'inesigibilità del credito e la sua misura.

<u>Prova:</u> Sentenza dichiarativa del fallimento; provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 12 ottobre 2017

Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti. Disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale da comprendere tra le componenti di costo dei Piani

Finanziari del servizio rifiuti.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

> Il direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 ottobre 2017



Approvato e sotto	oscritto
-------------------	----------

Il Presidente	Il Direttore	
F.to Tiziano Tagliani	F.to Ing. Vito Belladonna	

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 8 novembre 2017

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna